ANNO II - N. 3

15 FEBBRAIO 1953

il montanaro

QUINDICINALE D'INFORMAZIONE PER LA MONTAGNA

Contiene i comunicati dell'U. N. C. E. M.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Novara, Via dei Caccia n. 4 - REDAZIONI: Novara, Via dei Caccia, 4; Roma, Via XX Settembre 98/g. - INSERZIONI per mm. di altezza, larghezza una colonna L. 40, tasse in più. Spedizione in abbonamento postale, Gr. II. - ABBONAMENTO ANNUO L. 600.

UNA BUONA NOTIZIA PER I MONTANARI

E' iniziata l'attività dell'U.N.C.E.M.

Il Comitato Direttivo dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani si è riunito per la prima volta il 4 Febbraio 1953, a Roma, sotto la presidenza del Senatore Sartori, presso la sede Centrale dell'Unione in Via XX Settembre.

Sono stati esaminati vari problemi di carattere organizzativo, in particolare:

1) I criteri fondamentali cui dovrà ispirarsi la apposita Commissione per la redazione del progetto di Statuto che sarà presentato all'esame ed alla approvazione del Congresso Nazionale;

2) I compiti ed il funzionamento della Segreteria Generale;

3) Le modalità per la adesione all'Unione da parte dei Comuni ed Enti Montani.

Il Comitato si è inoltre soffermato su taluni importanti problemi che costituiranno oggetto immediato di interessamento presso i competenti Organi Governativi.

Tra l'altro sul tema « comunicazioni » si è presa in esame la opportunità perchè in merito al preannunciato allacciamento telefonico delle frazioni non ancora collegate, sia tenuto conto non tanto e non solo dell'elemento demografico, ma anche e sopratutto dell'elemento distanza e deficenza di altri mezzi di comunicazioni. Data la situazione economica di disagio dei piccoli Comuni montani, si è auspicata al riguardo l'opportunità di un maggiore intervento nella spesa da parte dello Stato.

Sul tema « Servizi postali » si è constatata la grave carenza di uffici e di servizi in parecchi comuni, a considerevole distanza dai centri di distribuzione. E pertanto si è deciso di intervenire presso il Ministero competente perchè in siffatta materia vengano presi solleciti ed adeguati provvedimenti a carico dello Stato.

Ancora sul tema « comunicazioni » si è inoltre posto allo studio il problema di eventuale collegamento a mezzo di funivie con quelle località per le quali non è possibile la costruzione di strade.

Il Comitato poi, dopo uno scambio di vedute sui problemi dei servizi sanitari, spesso troppo onerosi per i piccoli Comuni, ha deciso di raccogliere i necessari dati statistici per poter giungere a delle concrete proposte, specie in merito al problema delle ospedalità.

Nel corso della riunione è stato altresì votato l'Ordine del Giorno che riportiamo di seguito:

Il Comitato Direttivo dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, nell'iniziare la sua attività sulla base delle direttive stabilite nel Convegno costitutivo dell'Unione, tenutosi in Roma il 20 novembre scorso.

RIVOLGE il proprio fervido saluto alla gente di montagna ed alle Autorità civili, religiose, sanitarie e scolastiche che con i montanari dividono sacrifici e speranze;

CONSIDERA le recenti e provvide disposizioni legislative a favore della montagna come un promettente inizio di una più vasta e feconda politica montana, verso la quale l'azione di solidarietà e collaborazione instaurata fra i Comuni e gli Enti interessati agirà costantemente da sprone efficace;

CONFIDA nella intelligente sensibilità dei montanari, disposti ad unire alla proverbiale tenacia l'impegno rivolto a valorizzare, con fervore di iniziative, le provvidenze già in atto e quelle che ad esse seguiranno, nell'intento di realizzare, anche in montagna, con gradualità ed organicità, condizioni di vita conformi ai principi di civiltà e di giustizia.



Forte, temerario e modesto, la guida alpina è sempre un uomo eccezionale. La sua vita è piena di durissimi sacrifici e molte volte si conclude con l'olocausto supremo.

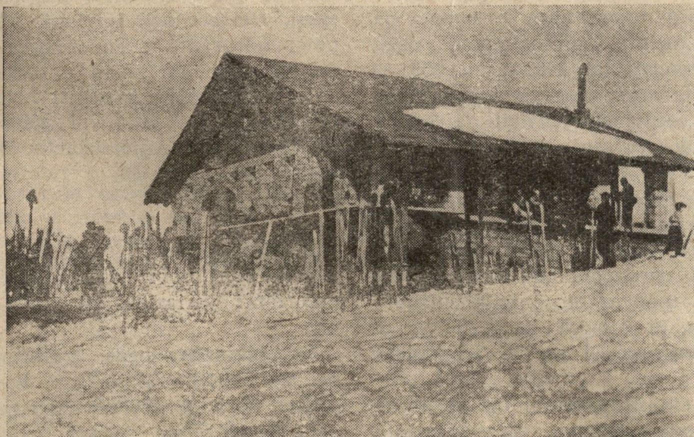
Favorevoli risultati
della Legge sulla montagna

In 20 giorni presentate domande per 716 milioni in conto capitale e 640 milioni per mutui

Il Ministro Fanfani ha ricevuto il sen. G. Sartori e il dr. Giraudo, rispettivamente presidente e segretario della Unione Nazionale dei Comuni ed Enti montani, che gli hanno riferito sull'attività dell'organizzazione, intrattenendolo particolarmente su alcuni problemi riguardanti il settore dell'agricoltura montana. In tale circostanza, il Ministro ha comunicato i primi risultati dell'attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, a favore dei territori montani: in 20 giorni sono state accolte 2.338 domande di contributi in conto capitale con un impegno globale di 716 milioni sul miliardo disponibile nel corrente esercizio. Altro mezzo miliardo di contributi sarà presto messo a disposizione per il corrente esercizio in base a un recente provvedimento già approvato dal Consiglio dei Ministri. Per quanto si riferisce ai mutui sono state accolte 695 domande per un importo complessivo di 649 milioni.

Il Ministro ha inoltre comunicato che è in corso la riclassificazione dei bacini montani in comprensori di bonifica montani e che tale riclassificazione sarà completata entro questo mese.

Per quanto riguarda le aziende speciali per la gestione dei beni comunali — ha aggiunto il Ministro Fanfani — verranno concessi contributi nella misura di 100 milioni per questo esercizio in considerazione dei grandi vantaggi che l'istituzione di dette aziende apporterà all'economia montana.



La montagna ha molto bisogno di buoni amici. Come tali essa accoglie ben volentieri le allegre frotte di sciatori che si raccolgono nei giorni festivi attorno alle sue baite.

Costruzione di acquedotti rurali

Per la costruzione di acquedotti rurali nelle provincie di Belluno, Vicenza, Bergamo, Mantova, Genova, La Spezia, Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rieti, Roma e Chieti, il Ministro dell'Agricoltura, on. Fanfani, ha firmato 33 decreti con i quali è stato disposto il pagamento di un contributo dello Stato per complessive 277.413.650 lire.

Con altri 177 decreti, il Ministro dell'Agricoltura ha anche disposto la liquidazione del contributo statale nel pagamento degli interessi per i mutui contratti dagli agricoltori per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, per la formazione della piccola proprietà contadina e per la ricostruzione di opere di interesse agricolo distrutte o danneggiate dalla guerra. I capitali mutuati, ai fini predetti, e per i quali è stato disposto il pagamento del concorso statale ammontano in complesso a 603 milioni 918 mila lire.

I 177 decreti interessano le provincie di: Padova, Bergamo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Rovigo, Udine, Asti, Cuneo, Alessandria, Novara, Torino, Vercelli, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Brescia, Bologna, Forlì, Ravenna, Ferrara, Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Terni, Roma, Viterbo, Napoli, Foggia e Agrigento.

L'ARTIGIANATO E LA LEGGE SULLA MONTAGNA

Tra le varie provvidenze che la Legge 25 Luglio 1952 n. 991 contempla per le genti della montagna, non potevano mancare quelle relative all'artigianato.

Possiamo dire subito che indirettamente la Legge, tendente a migliorare la situazione economico-sociale della montagna, tende anche al miglioramento della situazione di tutte le categorie professionali che nella montagna svolgono la propria attività. Se, infatti, viene migliorato il tenore di vita delle popolazioni delle nostre vallate, non c'è chi non veda come tale miglioramento si rifletta sui commercianti, sugli artigiani, sui professionisti che tra quelle popolazioni vivono, tra esse lavorano e che, in una parola, di esse sono parte integrante ed inscindibile. Non solo, ma quando viene dato all'agricoltore, al Comune, al Consorzio la possibilità di far eseguire nuovi lavori, non sempre essi saranno di una portata tali da dover ricorrere all'opera di grosse ditte industriali, ma spesso i committenti si varranno dell'opera delle locali ditte artigiane, che troveranno così, nella attuazione delle provvidenze per la montagna, nuove possibilità di lavoro e di impiego di mano d'opera.

Ma anche direttamente le categorie artigiane sono comprese tra quelle ammesse a beneficiare delle provvidenze contemplate dalla Legge.

L'Art. 2, infatti, ammette che, alla pari con i coltivatori diretti, con i piccoli e medi proprietari, con i piccoli e medi allevatori, gli artigiani, singoli od associati, possano usufruire di mutui diretti all'impianto ed allo sviluppo di aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei territori montani. Tali mutui, concessi per l'80% della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile, saranno rimborsabili in trent'anni, con una quota annua di ammortamento e di interessi del **quattro per cento**, esclusa ogni provvigione o compenso accessorio.

Indubbiamente il legislatore, usando la dizione: « materie prime prodotte nei territori montani », ha voluto perseguire lo scopo di incoraggiare non solo la bottega artigiana montana come tale, ma anche indirizzarla alla utilizzazione delle materie prime prodotte sul posto. Dobbiamo quindi vedere in tale dizione anche un incoraggiamento alla ricerca ed alla produzione delle materie prime, ed un incentivo a resistere alla più facile ma meno remunerativa esportazione verso la pianura delle materie prime prodotte in montagna, fenomeno che si sente deprecare in ogni riunione di montanari.

Provvidenziale, inoltre, ci pare l'ammissione ai benefici della Legge degli artigiani « associati ». Sappiamo infatti come, in una popolazione di individualisti come è quella della montagna, individualisti all'eccesso sono gli artigiani. E questo fenomeno, che sotto altri punti di vista costituisce la forza del nostro artigianato, impedisce spesso la formazione di quella mentalità cooperativistica, associativa, che permetterebbe all'artigiano di superare tante difficoltà di ordine economico e tecnico, contro cui oggi la bottega artigiana individuale inevitabilmente viene a cozzare.

Crediamo però che su un punto le categorie artigianali non siano d'accordo: ed è quello della definizione delle imprese artigiane ammesse a beneficiare dei mutui.

In un primo tempo, cioè nei « Primi orientamenti per l'applicazione della Legge recante provvedimenti in favore dei territori montani » era contenuta una definizione accettabile, in quanto si limitava ad elencare le caratteristiche peculiari che deve possedere l'azienda artigiana per essere tale, e su tali caratteristiche tutti potevano essere d'accordo.

Il regolamento della Legge, approvato con Decreto Presidenziale 16 Novembre 1952 n. 1979, richiama invece, per la definizione di azienda artigiana, il D.L. 17 Dicembre 1947, n. 1586, che istituisce, in seno alla Cassa Assegni Familiari dell'I. N.P.S., una gestione per aziende artigiane. Con il D. L. del 2 Febbraio 1948, ed ai soli fini dell'applicazione del D.L. 17 Dicembre 1947, venne pubblicato un elenco delle varie attività che devono essere considerate artigiane purchè impieghino soltanto un certo numero di dipendenti, variabile per ogni singola attività. Tale elenco ha subito numerose modifiche e integrazioni.

La limitazione del numero dei dipendenti entro ristretti limiti (1-3-5), mentre si può comprendere e giustificare tenendo presente i fini del Decreto del 1947, non dovrebbe aver valore per l'applicazione di altre leggi riguardanti l'artigianato, e specialmente per la legge in esame. E' una limitazione ecessiva e, per molte categorie, non rispondente alle effettive necessità tecniche di una azienda, anche artigiana, che voglia perseguire determinati fini, in specie quelli produttivi.

Siamo a conoscenza che da tempo le organizzazioni artigiane si battono per la revisione degli elenchi e per l'allargamento del concetto di « azienda artigiana ». Da parte nostra siamo del parere che, contemplando la presente Legge soltanto l'artigianato di produzione (« aziende trasformatrici di materie prime »), con esclusione dell'artigianato dei servizi, essa dovrebbe avere applicazione con una visione più larga, ed includere quelle aziende che, conservando tutte le caratteristiche soggettive ed oggettive dell'artigianato, si applicano alla trasformazione delle materie prime prodotte nei territori montani, anche se il numero dei dipendenti da loro impiegati superi il minimo fissato dal D.M. 2 Febbraio 1948.

Gazzetta ufficiale

Il telefono anche nelle frazioni più importanti

La Gazzetta Ufficiale *n.* 6 *del 9 gennaio u. s. reca la seguente Legge* (11 *dicembre* 1952 *numero* 2529) *che riportiamo integralmente*:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti ed in quelle che, avendo una popolazione compresa tra i 1000 ed i 500 abitanti, siano distanti più di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico.

L'Azienda medesima potrà, inoltre, provvedere ai collegamenti telefonici nelle rimanenti frazioni, quando queste risultino avere una notevole importanza economica, ed i Comuni interessati concorrano in ragione della metà della spesa.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è altresì autorizzata a concorrere, per la metà della spesa, in luogo delle Amministrazioni comunali, con le concessionarie di zona, nella esecuzione di impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi dei Comuni di nuova istituzione e non collegati ai sensi della legge 28 luglio 1950, n. 690.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo avranno vigore a partire dall'esercizio 1952-53 e sino all'esercizio 1955-1956.

Art. 2.

L'obbligo imposto ai Comuni, ai sensi dell'art. 28 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, di provvedere a mantenere un locale convenientemente arredato per la istituzione di servizi telegrafici, sussiste incondizionatamente anche per gli impianti di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sarà determinata la somma da stanziarsi annualmente negli esercizi dal 1953-54 al 1955-56 alle spese per gli impianti ed i contributi previsti dall'art. 1 della presente legge.

Per l'esercizio 1952-53 agli stessi scopi viene destinata la somma di un miliardo. All'onere relativo si farà fronte con la corrispondente somma che si renderà disponibile sul fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 4.

Gli impianti di cui al precedente articolo saranno ceduti, man mano che saranno costruiti, alle Società concessionarie telefoniche competenti per zona, le quali sono tenute ad aprirli prontamente al pubblico servizio ed a provvedere, a completo loro carico, all'esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di essi.

Alla fine delle attuali concessioni per i casi previsti dagli articoli 173-175 del Codice postale e delle telecomunicazioni, nelle cui zone si trovano le località che abbiano beneficiato delle provvidenze stabilite dalla presente legge, all'atto della liquidazione, saranno computate le spese sostenute dallo Stato e dai Comuni.

Art. 5.

Sino a tutto l'esercizio 1955-1956, la quota di concorso nella spesa relativa agli impianti di uffici telegrafici e fonotelegrafici, attualmente posta a carico dei Comuni richiedenti nella misura del 70%, ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, è ridotto al 30%.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Esenti dall'imposta di consumo i materiali da costruzione per edifici rurali

Secondo una sentenza della Corte di Cassazione, l'autorità giudiziaria è competente ad accertare in sede di giudizio per omesso pagamento all'imposta di consumo per i materiali adibiti ad una costruzione, se si tratti di edifici colonici esenti da tale imposta.

Sono tali per il regolamento 30 aprile 1935, art. 41, anche alcuni edifici i cui locali sono destinati ad abitazione del fattore ed a conservazione o manipolazione dei prodotti agricoli.

L'esenzione dalla imposta di consumo per i materiali impiegati nei lavori di costruzione non esime dall'obbligo della denunzia dei lavori stessi a meno che si tratti di lavori di riparazione.

———oOo———

Il nuovo ordinamento delle Casse rurali ed artigiane

E' stato approvato dalla commissione Finanze e Tesoro della Camera, in sede legislativa, il disegno di legge n. 2873, « Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane ». Le innovazioni più importanti sono quelle dell'art. 2, con le quali la qualità di socio della Cassa può essere assunta da persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e risiedano nel Comune, oppure vi abbiano interessi patrimoniali di carattere permanente. Tuttavia, agricoltori e artigiani devono solo essere in « prevalenza ». E' stato, inoltre, approvato un emendamento che consente la qualità di socio della Cassa, anche a cooperative agricole o artigiane. Con le adottate innovazioni, le Casse vengono autorizzate, se agrarie, a compiere operazioni di credito agrario e di esercizio, ad assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e Società per la fornitura ai soci e ai non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura.

———oOo———

Gli assessori non possono fare parte delle Commissioni comunali per le imposte e tasse

La Commissione Centrale Tributi Locali con sua decisione 2 aprile 1952, n. 34943, ha ritenuto che, spettando alla Giunta Municipale la formazione della matricola e dei ruoli delle imposte e delle tasse comunali non possono fare parte della Commissione chiamata a giudicare sui ricorsi contro detta matricola ed i detti ruoli.

Conseguentemente la decisione della Commissione Comunale emessa con l'intervento di uno o più assessori comunali è insanabilmente nulla.

Così devono essere compilate le domande per ottenere le facilitazioni previste dalla Legge 25 luglio 1952, n. 991

MODULO PER ACQUISTO MACCHINE
(in carta semplice in duplice copia)

ALL'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE Foreste di ....

I...... sottoscritt...... (1) .... di .... domiciliat...... in Comune di .... frazione di .... (oppure Via .... n. ....) in qualità di impresa artigiana, considerata tale con le procedure previste dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586, come risulta dal documento allegato alla presente istanza, chied...... di ottenere un mutuo di favore di L. .... ai sensi della Legge 25 luglio 1952 n. 991, art. 2 dall'Istituto .... per l'acquisto delle seguenti macchine ed attrezzi per l'impianto (o lo sviluppo) della propria azienda artigiana la quale opera nel Comune suddetto, considerato montano ai sensi dell'art. 1 della legge citata:

(2) ....
(ditta fornitrice: ....) Costo L. ....
(2) ....
(ditta fornitrice: ....) Costo L. ....
TOTALE L. ....

Chied...... che l'operazione abbia una durata di anni 30 e si obblig...... a versare alle ditte fornitrici un quinto della somma ritenuta ammissibile per l'acquisto suindicato, accettando che i 4/5 della somma rimanente (cui corrisponderà l'ammontare del mutuo) siano versati dal detto Istituto direttamente alle ditte fornitrici medesime.

Dichiar...... di impegnarsi a non distogliere dal previsto impiego, cedere o alienare il macchinario e gli attrezzi forniti per tutta la durata dell'operazione sotto la pena di decadenza dal beneficio del termine e conseguente restituzione del valore attuale delle rate non ancora maturate.

Dichiar...... che per gli acquisti di cui sopra non ha...... beneficiato nè intend...... chiedere altro sussidio o concorso dello Stato.

Da...... il proprio consenso a che, limitatamente alla rata dell'ammortamento del mutuo, le amministrazioni interessate possano svolgere gli eventuali accertamenti in ordine alla permanenza e all'impiego delle macchine e degli attrezzi da acquistare, nei locali in cui si svolgerà l'attività artigiana, siti in Comune .... frazione .... (ovvero Via .... n. ....).

Allega...... un preventivo della spesa e .... (3) impegnandosi a presentare altri eventuali documenti che venissero richiesti.

Si impegna di eseguire gli acquisti entro giorni .... dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo.

Data ....

FIRMA

(1) Cognome e nome.
(2) Indicazione del tipo e modello delle macchine e degli attrezzi che si intendono acquistare.
(3) Indicare altri eventuali documenti allegati.

MODULO PER MUTUI
(in carta semplice in duplice copia)

ALL'ISPETTORATO RIPARTIMETALE DELLE FORESTE DI ....

I...... sottoscritt...... (1) .... di .... domiciliat...... in Comune di .... frazione (oppure) via .... n. .... in qualità di (2) .... nel fondo denominato .... sito nel territorio del Comune di .... frazione .... considerato montano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 25 luglio 1952, n. 991, chied...... di ottenere un mutuo estinguibile in anni 30 in virtù dell'art. 2 della suddetta legge per l'importo di L. .... per l'esecuzione delle opere (3) .... di cui al progetto allegato, a firma del .... da compiersi nel fondo suddetto.

A tal fine dichiar...... (4) di possedere complessivamente (anche all'infuori dei territori montani) n. .... ettari di terreno così suddivisi:

frumento . . .	Ha. ....
sarchiate . . .	» ....
prati	» ....
frutteti e vigneti . .	» ....
boschi, pascoli, ecc. .	» ....
TOTALE	**Ha.** ....

Dei quali n. .... ettari ricadenti nei territori considerati montani.

Il reddito dominicale imponibile complessivo cioè dell'intera proprietà determinato a norma del R.D. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella Legge 29 giugno 1939, n. 976, e maggiorato del coefficiente 12, ai sensi del R.D.L. 12 maggio 1947, n. 356, è di L. ....

L'azienda è dotata di n. .... suini, n. .... bovini, n. .... ovini, n. .... equini.

Chied...... che l'operazione venga effettuata dall'Istituto .... e si obblig...... ad investire nelle opere progettate oltre all'intero ammontare del mutuo che verrà concesso, il 20% in proprio del costo ritenuto ammissibile da codesto Ispettorato o dal Sup. Ministero dell'Agricoltura.

Dichiara...... che non ha...... beneficiato nè intend...... beneficiare per l'esecuzione delle opere di cui al progetto allegato di alcun altro sussidio o concorso dello Stato.

Dichiara...... di impegnarsi a non cedere, alienare o distogliere dall'impiego previsto tutte o parte delle opere di cui al progetto per tutta la durata dell'operazione sotto pena di decadenza del beneficio della rateizzazione del mutuo e dell'obbligo dell'immediata restituzione del valore attuale delle rate non ancora scadute.

Offre in garanzia: .... (5).

Da...... il proprio consenso a che, limitatamente alla durata dell'ammortamento del mutuo, le amministrazioni interessate possano svolgere gli eventuali accertamenti in ordine alla destinazione delle opere per le quali è stato chiesto il finanziamento.

Allega...... il progetto in duplice esemplare e un certificato catastale (6) .... impegnandosi a presentare altri eventuali documenti che venissero richiesti.

Dichiara di impegnarsi ad iniziare le opere entro giorni .... dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo e di condurle a termine entro mesi ....

Data ....

FIRMA

MODULO PER CONTRIBUTO
(in carta da bollo da L. 24 in duplice copia)

ALL'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI ....

I...... sottoscritt...... (1) .... di .... domiciliat...... in Comune di .... frazione (oppure) via .... n. .... in qualità di (2) .... nel fondo denominato .... sito nel territorio del Comune di .... frazione .... considerato montano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 25 luglio 1952, n. 991, chied...... di ottenere un contributo in virtù dell'art. 3 della suddetta legge per l'esecuzione delle opere (3) .... di cui al progetto allegato, dell'importo di L. .... a firma del .... da compiersi nel fondo suddetto.

A tal fine dichiar...... (4) di possedere complessivamente (anche all'infuori dei territori montani) n. .... ettari di terreno così suddivisi:

frumento . . .	Ha. ....
sarchiate . . .	» ....
prati	» ....
frutteti e vigneti . .	» ....
boschi, pascoli, ecc. .	» ....
TOTALE	**Ha.** ....

Dei quali n. .... ettari ricadenti nei territori considerati montani.

Il reddito dominicale imponibile complessivo cioè dell'intera proprietà determinato a norma del R.D. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella Legge 29 giugno 1939, n. 976, e maggiorato del coefficiente 12, ai sensi del R.D.L. 12 maggio 1947, n. 356, è di L. ....

L'azienda è dotata di n. .... suini, n. .... bovini, n. .... ovini, n. .... equini.

Si obbliga...... ad investire nelle opere progettate, oltre all'intero ammontare del contributo che verrà concesso, la differenza in proprio del costo ritenuto ammissibile da codesto Ispettorato o dal Sup. Ministero dell'Agricoltura.

Dichiar...... che non ha...... beneficiato per l'esecuzione delle opere di cui al progetto allegato di alcun altro sussidio o concorso dello Stato.

Da...... il proprio consenso a che, fino a collaudo eseguito, le amministrazioni interessate possano svolgere gli eventuali accertamenti in ordine alla destinazione delle opere per le quali è stato chiesto il contributo.

Allega...... il progetto in duplice esemplare e un certificato catastale (5) .... impegnandosi a presentare altri eventuali documenti che venissero richiesti.

Dichiara di impegnarsi ad iniziare le opere entro giorni .... dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo e di condurlo a termine entro mesi ....

Data ....

FIRMA

(1) Cognome e nome.
(2) Proprietario, affittuario, ecc. - Qualora il richiedente non sia proprietario occorre allegare il nullaosta del proprietario stesso e copia del contratto di affitto o di altro titolo dal quale risulti il diritto al possesso del fondo. Se trattasi di imprenditori associati, la denominazione e la natura dell'associazione, con l'indicazione del titolo che conferisce la legale rappresentanza al firmatario della domanda.
(3) Indicare sinteticamente la natura e l'entità delle opere.
(4) Tale dichiarazione deve omettersi nel caso delle ditte artigiane e di proprietari di abitazioni private.
(5) Descrivere gli immobili offerti in garanzia ed indicarne il valore. Nel caso che il richiedente non abbia beni da offrire in garanzia dovrà menzionare nome, cognome, paternità e domicilio dei garanti e garanzie offerte col valore.
(6) Qualora si tratti di utilizzare acque pubbliche occorre un certificato dell'Ufficio del Genio Civile che attesti il diritto da parte del richiedente di derivare o estrarre l'acqua.

Norme per la compilazione del progetto

Il progetto completo consta di n. 4 fascicoli che qui sotto si elencano e che devono essere firmati dal progettista.

(1) Analisi dei prezzi.
(2) Relazione tecnica
(3) Computo metrico estimativo.
(4) Disegni (copia eliografica).

Per uniformare i vari progetti si danno alcuni chiarimenti su come dovranno essere elaborati i documenti su elencati.

RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica dovrà contenere:

a) Una premessa (generalità del richiedente, numero dei componenti la famiglia, coabitanti, residenza, titolo di proprietà, ecc.)

b) Dati generali (dove si intende costruire l'opera, descrizione della o delle particelle catastali nelle quali avrà sede l'opera).

c) Eventuali dati particolari.

d) Lavori che ci si propone di effettuare.

e) Nel caso di riattamento od ampliamento fabbricati mettere bene in evidenza lo stato attuale, numero vani e cubatura.

f) Considerazioni economiche e finali.

ANALISI DEI PREZZI

Le mercedi orarie degli operai devono essere quelle adottate correntemente in base al Bollettino dell'Ufficio Industriale (mano d'opera industriale) o dei contratti Collettivi Salariati e Braccianti per la provincia (mano d'opera agricola).

Il prezzo dei *materiali* deve essere quello della giornata ed applicato in generale per i materiali da costruzione. (Bollettino della Camera di Commercio Industria e Agricoltura).

Per il calcolo dei prezzo, *materiali a piè d'opera*, si dovrà pure consultare il Bollettino della Camera di Commercio, specificando la spesa dei trasporto a mezzo carro, camion, mulo, ecc. ed il chilometraggio.

L'analisi del prezzo unitario di applicazione deve essere dettagliata di tutti gli elementi che concorrono alla formazione del prezzo.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Si riporterà l'impostazione del calcolo per la determinazione delle varie cubature ricavate dal disegno e le si moltiplicherà per i prezzi unitari, precedentemente ottenuti.

DISEGNI

I disegni saranno quotati in scala 1:50 — 1:100, e per quanto più possibile particolareggiati.

L'importo delle spese impreviste non deve superare il 5% il 2% la progettazione e le spese generali il 4%.

N.B. *Il tutto in duplice copia e dattiloscritto. Saranno respinti quei progetti non elaborati nel modo sopra descritto e quelli non scritti a macchina.*

Uno studio sullo spopolamento montano

Il fenomeno emigratorio nella Valle Varaita

Il fenomeno emigratorio della Valle Varaita indagato dal prof. Luigi Candida, della Università di Venezia, merita di essere attentamente valutato da tutti coloro che si interessano alla montagna. E', infatti, un fenomeno che si è andato generalizzando e che si è esteso nel tempo con conseguenze che hanno concorso ad appesantire ancora di più l'economia montana. Riteniamo pertanto utile riportare un ampio riassunto dello studio «Il fenomeno emigratorio nella Valle Varaita».

«Esaminate le caratteristiche ambientali della Valle Varaita che, in direzione ovest-est, si stende per 36 km. da Chianale alla pianura saluzzese il prof. Candida precisa che la Valle si può dividere in tre sezioni:

«a) l'alta valle, dei bacini sorgentiferi delle Varaite di Chianale e di Bellino, con una altitudine compresa fra i 1300 e i 2800 metri;

«b) la media valle, con altitudini dai 600 ai 1500 metri;

«c) la basse valle, con altitudini fra i 420 e gli 850 metri.

«Le particolari condizioni geologiche e morfologiche della media, ma specialmente quelle della bassa valle permettono una agricoltura più ricca, più varia e intensiva. Una economia più completa, potremmo dire, nella quale, alla coltura dei cereali (grano, granoturco, segala), dei fruttiferi e della vite si accompagnano lo sfruttamento del bosco e un più intenso e razionale allevamento del bestiame, il che è reso possibile da una copiosa, regolare e regolata irrigazione dei prati. Senza contare poi una certa attività industriale.

«Una nota comune per tutti i comuni della valle è nel frazionamento della proprietà: frazionamento, che se può trovare compenso nelle migliori condizioni ambientali e nella maggiore fertilità delle terre della media e della bassa valle, è assolutamente dannoso nella economia della vera montagna.

«Ecco quindi brevemente illustrati i tre ambienti economici: l'alta montagna, con una economia tipicamente pastorale e con forme di transumanza ad ampio raggio; la media valle, agricola e allevatrice; la bassa valle, con un'economia agricola più ricca, che va dalla coltura dei cereali a quella delle piante legnose specializzate, vite soprattutto, ma anche fruttiferi, al bosco, con la raccolta delle castagne o con lo sfruttamento del ceduo castanile, completata da una attività industriale di una certa rilevanza.

«In questi tre ambienti il fenomeno emigratorio si presenta con aspetti quantitativi e qualitativi particolari.

«Non parliamo del modesto movimento migratorio interno, quasi sempre a carattere stagionale. Consideriamo invece l'emigrazione verso l'estero, numericamente di gran lunga più importante.

«Il flusso si iniziava in autunno subito dopo il raccolto e i primi lavori di sistemazione della terra, e aveva termine in primavera. Esso interessava, nel nucleo familiare, soltanto qualche elemento, cioè i membri più giovani e attivi, mentre restavano in patria i vecchi, i bambini.

Importante fatto, questo, perchè ha costituito il più efficace legame alla casa e il più sentito attaccamento alla patria; perchè ha permesso che i risparmi e le rimesse dei nostri emigranti, raggranellati spesso a costo di sacrifici e di rinuncie, venissero in patria, servissero a integrare il modestissimo reddito che la terra non certamente prodiga poteva dare; servissero, in altre parole, a conservare alla montagna la sua popolazione, servissero ad attenuare, se non ad evitare, il triste spettacolo dell'abbandono delle terre e il conseguente fenomeno dello spopolamento della montagna.

Esodo definitivo

«Successivamente — e siamo agli anni intorno al 1920 —, nuove cause, e non solamente economiche, determineranno una modificazione nella emigrazione, che da periodica acquisterà sempre più il carattere di permanente.

«Il modesto reddito che possono dare la terra, il bosco, l'allevamento del bestiame, non più integrato dalle rimesse e dai risparmi degli emigranti, è quasi completamente annientato dal crescente gravame fiscale; più sentito si fa l'isolamento delle frazioni, e anche dei più grossi centri abitati, costretti, per la deficiente viabilità, quasi a una forma di economia chiusa, perchè scarsi e non sempre agevoli sono gli scambi con i mercati vicini; spesso inefficace, quando addirittura inesistente, è ogni aiuto sanitario; poche e lontane le scuole.

«Tutte queste cause e tante altre ancora, sottilissime, di ordine psicologico, affettivo, oltre che economico, hanno portato all'esodo definitivo non di un singolo elemento, ma dell'intero nucleo familiare. Il montanaro, il piccolo modesto allevatore, il piccolo proprietario o fittavolo, hanno visto, conti alla mano, la scarsa utilità economica della loro impresa: hanno pensato che più conveniente era abbandonare la terra matrigna e scendere al piano o emigrare all'estero.

«Al fenomeno migratorio si è accompagnata una quasi generale diminuzione di popolazione.

«Tale diminuzione è dovuta all'emigrazione o è conseguenza del movimento naturale della popolazione? Il fatto stesso che i più alti valori percentuali di diminuzione si riscontrano nei comuni dell'alta e della media valle, mentre in quelli della bassa si nota un aumento, ci autorizza a considerare il flusso emigratorio come determinante tale diminuzione.

«Anche i censimenti e altre indagini statistiche confermano con le loro aridità numeriche che effettivamente la diminuzione di popolazione è da imputarsi al fenomeno emigratorio.

«Ma più che tentare di dare corpo a questo fenomeno guardiamo agli effetti economici conseguenti all'esodo, per buona parte non più temporaneo ma definitivo.

«Si può pensare che per effetto dell'emigrazione sia diminuita la pressione demografica; che, in altre parole, la ridotta densità della popolazione possa aver portato un certo benessere a chi è rimasto attaccato alla sua montagna. In verità, una certa ricostituzione della frazionatissima proprietà terriera si è avuta, perchè qualche emigrante ha venduto il suo campicello a chi è rimasto.

Redditi troppo bassi

«A volte la proprietà degli emigranti viene ceduta in affitto a chi rimane e altre volte, invece, si constata l'abbandono dei terreni, specialmente quelli in prossimità delle "meire" ove i proprietari si trasferivano col loro bestiame durante l'estate, e delle abitazioni. E' impressionante, ad esempio, che nel comune di Melle il recente ultimo censimento della popolazione abbia dato un 400 costruzioni non occupate perchè abbandonate. Lo stesso fatto per Sampeyre e per altri comuni dell'alta valle.

«Altri effetti dell'emigrazione e dello spopolamento della montagna si manifestano con la riduzione della superficie coperta dal bosco, o quanto meno con l'abbandono del bosco stesso, degradato a pascolo, o, nelle zone più umide, a prato permanente. La ricostituzione del patrimonio boschivo è stata pressochè impossibile per la deficienza di braccia e di capitali, ma forse anche perchè quel certo incremento che si è verificato nell'allevamento bovino nella zona di pianura ha portato a una maggiore richiesta di pascoli per l'alpeggio estivo.

«Nei comuni della media, ma specialmente in quelli della bassa valle, nei quali il fenomeno emigratorio, numericamente meno importante, è contenuto dalle più favorevoli condizioni ambientali, l'agricoltura ha segnato un aumento degno di nota. Non solo sono state aumentate e intensificate le colture dei cereali, frumento specialmente, e della vite; non solo si è dato sviluppo all'allevamento del bestiame, ai bovini in particolare, ma si sono introdotte colture nuove, come quella degli alberi da frutto. A valle di Sampeyre, e specialmente a Frassino e Melle, a Piasco e a Costigliole Saluzzo, sono fiorenti le nuove colture del melo, del pesco, del pero, tanto promiscue che specializzate.

«Con quali mezzi si può arginare, non diciamo annullare il fenomeno emigratorio e il conseguente male dello spopolamento della montagna? Si pensa subito al concorso dello Stato, e specialmente allo sgravio fiscale, alla costruzione di strade, di acquedotti, alla illuminazione elettrica, al telefono, alla scuola, all'incremento o al potenziamento dell'attività turistica. Non è tutto e non tutto può risultare un efficace correttivo. Il problema della montagna è complesso perchè molto varie sono le condizioni ambientali. C'è da distinguere quelle parti di montagna rese inabitabili dalle avverse condizioni di ambiente e per le quali è doveroso e necessario l'intervento dello Stato per un'azione di rimboschimento e di ripopolamento faunistico, e quelle parti, invece, che possono essere, e devono essere abitate, e per le quali è economicamente conveniente ogni opera di trasformazione e di valorizzazione. Valorizzazione agricola, intesa ad elevare il reddito medio, che dalle attuali 120 o 150 mila lire annue per famiglia, secondo quanto hanno affermato i competenti in un recente convegno dei Consigli di Valle tenutosi a Cuneo dovrebbe salire almeno alle 500 mila lire annue. Il che, espresso in altre cifre, vorrebbe dire almeno tre ettari di pascolo, un ettaro di seminativo o di frutteto e tre capi bovini per famiglia. E' quindi un problema di ricostituzione della unità poderale, che elimini il grave inconveniente dell'eccessivo frazionamento, addirittura della polverizzazione della proprietà.

«Qualcosa si è fatto, in questo senso, e proprio come conseguenza della emigrazione, la quale ha portato a un modesto tentativo di raggruppamento di unità polifamiliari».



Attorno alla suggestiva bellezza dei maestosi scenari alpini palpita ancora la povera vita aspra e tormentata delle superstiti genti della montagna. Ma l'esodo verso il piano continua... e se la saggia politica montana testè iniziata varrà ad arrestarne il flusso — fosse solo per questo — l'On. Fanfani avrà bene meritato della Patria.

Lettera aperta ai montanari

Perchè la tua casa sia più bella!

Caro amico,

io non ti conosco perchè tu sei uno e sei tutti, puoi essere un valligiano della "Gardena", un "vecio" o un "bocia" delle valli piemontesi, un montanaro dell'Appennino toscano o siciliano, un pastore dei monti sardi, non importa, sei un amico, sei uno dei sette milioni degli italiani di montagna, ed io so che la Tua casa non è bella, è tanto scomoda, priva di luce con finestre che paiono buchi. Ti invito a raccogliere tutte le tue forze, anche a costo di grandi sacrifici, per costruirti una casa nuova, perchè ricordatelo che quello è il nido della tua famiglia, è la base di tutta la tua vita.

Per intanto ti voglio aiutare a far più bella la tua casa perchè devi sapere che anche la capanna meno accogliente può, con la buona volontà, l'ordine e la pulizia, giungere a chiamarsi "casa".

Incomincia col determinare quali sono le cause che rendono umida la tua casa e una volta che le hai accertate, sistema il terreno tutto all'intorno, con sottofondo pietroso, allontana per quanto puoi gli scarichi di ogni genere le concimaie ed i pozzi neri dai muri della tua casetta.

Dove proprio non puoi snidare l'umidità, affidati ad un buon intonaco cementizio, dopo aver scrupolosamente preparato il muro anche se questo è vecchio e sberciato.

Renditi amico l'elemento vitale della montagna, il legname. Dona alla tua casa in sostituzione del vecchio tetto di paglia, una snella travatura, che non pesi troppo sui muri e ricopri il tutto con delle buone lastre metalliche.

Affronta qualunque sacrificio ma pavimenta le camere della tua casetta e non vivere più d'inverno nella stalla.

Sei un uomo come quelli di pianura, vivi nella tua cucina, accanto ad un fuoco sano, in un ambiente non signorile, ma semplicemente civile.

Rabbercia ed intonaca per quanto puoi i muri, perchè l'intonaco è la salvezza prima della casa.

Ravviva le tue stanzette, anche se sono piccole e basse con chiare tinteggiature a calce, perchè questa è tutta salute che tu doni a te stesso e ai tuoi figli. Proteggi tutti i serramenti della tua casa dall'umidità dell'inverno e dal sole dell'estate con una buona verniciatura.

Gli ultimi denari del tuo borsellino spendili per sostituire le tele di iuta che ricoprono i telai delle finestre con i vetri che stuccherai poi ogni anno.

Nella bella stagione la tua casetta tutta bianca, con gli scuri verdi, i vasetti di fiori rossi alle finestre, la staccionata dell'orto dipinta di fresco dirà a tutti, amici e conoscenti, che tu sei un uomo vero, che vuoi bene a te stesso e alla tua montagna.

Chi entrerà nella tua cucina vedrà i vecchi mobili ridipinti in azzurro e sulla madia sotto la statuina del «santo» il pizzo a tombolo fatto dalla tua donna.

Accanto alla casetta pianta un bel pino, alla cui ombra d'estate giocheranno i tuoi ragazzi e d'inverno diventerà tutto bianco ... e avrai l'albero di natale a due passi da casa.

Non dirmi di non poter fare queste cose perchè sei povero, il più povero degli uomini della montagna può essere scrupoloso, ordinato e pulito, tutto questo non costa nulla e si paga soltanto colla moneta della buona volontà.

Accanto a questa tua dote si allinea la legge per la montagna, una legge fatta tutta per te, che vuole proprio aiutarti in questa opera. Animo dunque, amico, la legge e la tua volontà potranno donarti una casa nuova.

Provvidenze per la lotta fitosanitaria

Il Ministro Fanfani ha recentemente precisato le misure adottate dal Governo per combattere il cancrò del castagno e la fillossera. Quest'ultima malattia viene principalmente combattuta con la ricostruzione dei vigneti su piede americano.

Nessuna particolare disposizione di legge, ha detto il Ministro Fanfani, sancisce l'intervento dello Stato a favore dei proprietari dei vigneti fillosserati. Tuttavia, per venire incontro ai viticoltori interessati ed alleviare l'onere che per la ricostituzione di detti vigneti essi debbono sopportare, si è fatto ricorso, ogni qual volta se ne è avuta la possibilità, al decreto legislativo luogotenenziale 1.o luglio 1946, n. 31, per corrispondere determinati contributi in denaro.

Per quanto riguarda il «cancro del castagno», comparso nel 1938, il Ministero è vivamente preoccupato, specie in questi ultimi anni, di tentare di arginare il diffondersi del malanno. All'uopo viene provveduto alla distruzione del materiale infesto, previo taglio al colletto delle piante attaccate, in modo da tentare la ricostruzione e il risanamento dei castagneti, utilizzando le ceppaie risultanti dopo il taglio.

CONCORSO A PREMI PER IL MIGLIOR BOSCO

La Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Ancona indice a far tempo dall'anno 1953 e sino all'anno 1960 compreso, un concorso annuale a premi tra i proprietari e conduttori di proprietà boschive della provincia per i migliori appezzamenti di bosco di ceduo composto con alto fusto e d'alto fusto ai quali risultino applicate tutte le buone norme di silvicoltura e che possono essere segnalati per il loro stato di consistenza, di produttività e di perpetuabilità.

Possono partecipare al Concorso sia Enti che privati, per complessi boschivi di ceduo composto con alto fusto e di alto fusto, aventi almeno tre classi di età, di superficie non inferiore a tre ettari, e con età superiore ad anni 10 nel ceduo e ad anni 20 nell'alto fusto della minore classe cronologica.

In detti boschi dovranno risultare attuati e applicati:

a) - trattamenti regolari e corrispondenti al carattere ed alle esigenze della specie e delle specie legnose costituenti e prevalenti;

b) - cure colturali razionali e tempestive, densità e uniformità di consistenza;

c) - utilizzazioni normali, secondo un piano idoneo;

d) - discipline adeguate del pascolo del bestiame e conseguente immunità dei danni anche da incendi e da invasioni parassitarie;

e) - rinnovazione naturale efficientemente e sufficientemente uniforme;

f) - sfruttamento razionale in rapporto alla capacità produttiva del bosco (incremento annuo medio, in base a produzioni conseguite e calcolabili secondo valutazioni approssimative della massa) in relazione alle condizioni di terreno e di ambiente;

g) - servizi di sorveglianza adeguati ed efficienti.

Ciascun concorrente può partecipare alla gara con più appezzamenti debitamente considerati.

Il Concorso è dotato di tre premi per ciascuna specie di bosco, oggetto del Concorso stesso, che saranno assegnati ai primi tre classificati di ogni categoria, nella seguente misura:

a) - **Concorso per il miglior bosco ceduo composto con alto fusto:**

al primo classificato L. 70.000
al secondo classificato L. 50.000
al terzo classificato L. 40.000

b) - **Concorso per il miglior bosco d'alto fusto:**

al primo classificato L. 100.000
al secondo classific. L. 80.000
al terzo classificato L. 60.000

La Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Ancona rilascerà, inoltre, diplomi di benemerenza:

a) - Ai proprietari e conduttori degli appezzamenti o complessi boschivi classificati per il premio;

b) - Ai proprietari e conduttori di appezzamenti o complessi boschivi di superficie non inferiore a tre ettari, che, pure non rientrando nella graduatoria per il premio, abbiano dimostrato speciale passione e cura per il miglioramento e la trasformazione dei boschi con specie di piante più pregiate e redditizie, con particolare riguardo al coniferamento;

c) - Alle persone addette da almeno tre anni alla sorveglianza dei complessi e appezzamenti boscati, di cui alle precedenti lettere a) e b), che siano proposti dai rispettivi proprietari o conduttori e che siano ritenuti meritevoli dalla Commissione.

Tutti i proprietari e conduttori di proprietà boschive della provincia che intendono partecipare al Concorso dovranno presentare domanda, redatta nell'apposito modulo, alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Ancona, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno.

I moduli di domanda di partecipazione al Concorso possono essere ritirati presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Ancona o presso l'Ispettorato Ripartimentale del Corpo delle Foreste e i dipendenti Comandi di Stazione.

I lettori scrivono .....

Telefono, posta, luce

Riceviamo:

Sull'ultimo numero de Il Montanaro, si è accennato alla convenienza che il telefono si possa estendere anche alle frazioni del Comune; numerosi lettori auspicano che questo accenno sia preso in considerazione.

La maggior parte dei comuni montani si compone di frazioni più o meno numerose e popolate, le quali fanno capo a piccoli centri o comunità che formano le Parrocchie, o Curazie. Centri che, spopolati dalla emigrazione o dal fenomeno dell'urbanesimo raggiungono, non i 500 ab. (che la circolare, per la concessione del telefono, diramata ai Comuni, prevede), ma 300 solamente e fin'anche 200.

Il concedere il telefono a questi piccoli gruppi di famiglie, mentre riesce di conforto all'isolamento, offre mille vantaggi al montanaro e sarà di forte richiamo al ripopolamento accanto a quelle comodità a cui il nostro Governo s'interessa di provvedere.

Potrà essere sottolineata una difficoltà: ove collocarlo.

Si sa che in montagna, in certi periodi, specie l'estivo, le case si svuotano quasi tutto il giorno, per la pastorizia ed i lavori campestri in genere, viaggi, fiere ecc. Anche i padroni dei piccoli Alberghi cui non dà reddito sufficiente l'esercizio, devono spesso assentarsi. Il Sacerdote però in cura d'anime, per legge ecclesiastica, dimora quasi continuamente nella sua residenza: l'Ufficio telefonico potrebbe allora, in assenza di chi lo possa ricevere, trovare ospizio nella casa del parroco, la cui assenza, quando necessaria, può sempre venire sostituita.

UN'INIZIATIVA PRIVATA E CONSEGUENTE SOLITA TASSA

I buoni montanari che discesi a valle contemplano le sfavillanti lampade elettriche che illuminano a josa case e strade, mentre nei loro umili ed affumicati abituri è acceso il piccolo lumino a petrolio dalla fiammella giallo-rossastra sentono talvolta il desiderio di far azionare dall'acqua dei loro torrenti, che scorrono presso la casa, una piccola dinamo che alimenti una piccola lampadina da 6 o 12 Volts.

Ma postala piomba la Finanze che applica la legge: ogni generatore di energia deve versare tassa allo Stato. Le tasse spiacciono sempre per la montagna, ma possono essere accettate se ragionevoli.

In Sicilia, nessun generatore di energia paga la tassa se inferiori ai 200 Watt di sviluppo (200 candele).

In questo, quel Governo regionale, dimostra assai ragionevolezza.

Ci auguriamo che un criterio simile per la montagna, venga addottato per l'applicazione della tassa relativa ai generatori comunque azionati da acqua o vento senza badare ai possibili reclami delle Ditte fornitrici di energia spesso pretenziose ed esose nei loro Diritti

UN COLLATERALE RICHIAMO...

a quella comodità secolare che per la montagna diventa una... scomodità. Si vuole alludere ad un recapito postale giornaliero e ad una buca per lettere da cui ogni giorno il prelievo avvenga in tempo utile per l'invio al lontano ufficio postale. Spesso la distribuzione di lettere viene affidata alla ventura, e chi promette di portare a domicilio non sempre adempie: o per dimenticanza o per involontario smarrimento, e si dà anche il caso della curiosità che spinge alla mancata consegna.

Spesso chi deve spedire deve partire da casa e con disagevole viaggio recarsi all'unica buca dell'Ufficio Postale, oppure attendere il giorno del mercato o un'occasione propizia.

D. A. P.

LA LIGURIA ORIENTALE

Proposte di riforma amministrativa dei Comuni rurali

II.

SERVIZI COMUNALI E RELATIVI ONERI. Il PERSONALE: IMPIEGATI E SANITARI.

Abbiamo visto nella nota precedente come il tenere fissati i confini dei Comuni quali erano 300-200 anni fa, sia di nocumento alla libera e utile iniziativa dei Comuni in fatto di strade e di altri lavori pubblici; come certe Frazioni di Comuni usufruiscano, per ragioni di vicinanza e di facile accesso, di servizi pubblici mantenuti in tutto o in parte da altri Comuni viciniori anzichè di quelli del proprio Comune: e ciò in conseguenza delle nuove strade e dei nuovi relativi mezzi di comunicazione creati negli ultimi 80-70 anni, che hanno spostato o modificato i centri economici della attività rurale: abbiamo infatti delle Frazioni che hanno una popolazione eguale o superiore a quella del Capoluogo: certe Frazioni hanno la farmacia e non l'ha il Capoluogo. Qui aggiungeremo, in fatto di assistenza sanitaria che dovendo allo stato attuale delle cose, le condotte sanitarie estendersi uniformemente a tutto il territorio del Comune, risultano delle condotte che si incuneano una nell'altra: alcune troppo piccole, che non danno al titolare quella soddisfazione economica che sarebbe oggi necessaria: altre troppo gravose non tanto per il numero degli abitanti quanto per l'estensione del territorio.

Di qui quella carenza di concorrenti che si verifica nei concorsi per le condotte sanitarie di montagna: e anche quando il posto viene coperto, il concorrente è sempre un sanitario di 1.a nomina il quale dopo 2-3 anni di montagna (a meno che non sia del luogo) farà di tutto per avere un posto al sole della Riviera o almeno in altra condotta di pianura meno gravosa e più redditizia: e ciò specialmente in previsione del problema della educazione da impartirsi a suo tempo ai figli.

Connesso agli oneri inerenti ai servizi dell'assistenza sanitaria vi è quello dell'assistenza ospedaliera, che incide in modo rovinoso sui bilanci di tutti i Comuni montani: ora, facendo una spassionata disamina tra le spese che il Comune deve sostenere per medico, levatrice, veterinario e spedalità colle sue risorse finanziarie, chi è che si sente di poter affermare in buona coscienza che dette spese possono essere sopportate senza compromettere la stabilità e la efficienza del bilancio da un qualsiasi Comune di montagna? perchè il Comune, oltre al servizio assistenza sanitaria, ha altri servizi cui provvedere: personale impiegatizio, stampati, fitti, luce, acqua, strade, cimiteri, ecc.: quali sono le fonti che il Comune ha a sua disposizione ove attingere i mezzi necessari per far fronte ai vari servizi che gli sono demandati nell'interesse della collettività?

Io non ho la competenza (nè qui sarebbe sede adatta) per fare un trattato di economia per i Comuni rurali: ma ritengo necessario e sufficiente, perchè gli Organi superiori responsabili possano immedesimarsi viemmeglio della reale situazione economico-finanziaria dei Comuni dell'entroterra della Liguria Orientale, fissare i seguenti punti-base:

1) Fare la somma delle Entrate di Bilancio fornite dalle seguenti fonti:

a) Sovrimposta terreni, fabbricati, R. M. e Redditi Agrari;

b) Imposta di Consumo, di famiglia, sul bestiame e sul gas-luce;

c) I nove decimi dell'I.G.E.;

d) Trascurare gli altri cespiti, compresi il taglio eventuale di boschi ed altri straordinari, perchè il reddito non rilevante, o non costante nè sicuro e perchè non necessari alla presente indagine;

2) Fare la somma delle Spese di Bilancio necessarie per le seguenti voci:

a) Personale: segretario, impiegati, salariati, medico, levatrice, veterinario, consorziati o no;

b) Stampati e fitti, o manutenzione fabbricati di proprietà;

c) Spedalità;

d) Luce e lavori in genere;

e) Servizi statali o provinciali o comunque di altri Enti non Comunali;

f) Trascurare altre voci di spesa perchè non necessarie alla presente indagine e perchè all'incirca hanno la contropartita nelle voci di cui alla lettera d) del prospetto Entrate:

dopo tirate le somme, fare la differenza fra l'Entrata e l'Uscita risultanti: per le cognizioni che sono in mio possesso, posso affermare che le spese come sopra determinate superano del 15-18 per cento le entrate: moltiplicate detta differenza per 5-6-7 anni traendone, infine, le conseguenze!

A complemento dei dati reperiti colla indagine come sopra proposta è anche necessario fare il raffronto fra la popolazione del Comune e la percentuale di tassazione che risulta pro capite a ogni singolo abitante: aggiungendo, ben inteso, le sovrimposte che la Provincia e altri Enti non Comunali sono autorizzati a imporre.

La situazione che ne risulta è tutt'altro che rosea e si aggraverà di anno in anno se non si adottano provvedimenti tempestivi e radicali: quali?

I tempi di democrazia in cui vive oggi l'Italia (vedi cronaca parlamentare in occasione del dibattito sulla nuova Legge Elettorale Politica) mi incoraggiano a esprimere chiaramente la mia idea, che non vuole essere peregrina, nè indicatrice di tocca-sana miracolistici: ma anche Ambrogio Fusella dell'osteria della Luna Piena di manzoniana memoria aveva la sua: comunque è un'idea; eccola:

1) Il Prefetto (assistito magari, se si ritiene conveniente, da una Commissione formata da un funzionario di Prefettura, da un Sindaco e da un Segretario Comunale) abbia ampio potere, dopo sentito il parere consultivo dei Sindaci interessati, di modificare i confini dei Comuni, aggregando o distaccando Frazioni, e trasferendo la sede Comunale ove riterrà più conveniente, e sia anche autorizzato a proporre rettifiche di confine, o addirittura cambio di Provincia, fra Comuni contermini appartenenti a Provincie limitrofe: termine necessario e sufficiente: 10-12 mesi;

2) Lo Stato si assuma l'onere dell'assistenza sanitaria che ora fa capo ai Comuni e cioè onorari per il medico, veterinario, levatrice e spese di degenza in comune corsia negli ospedali per i degenti non assistiti comunque dalla Mutua di categoria. Il problema dell'assistenza sanitaria è problema di interesse nazionale e non può essere affrontato e tanto meno risolto da un modesto Comune rurale;

3) Il Prefetto determini a suo criterio insindacabile e senza tener conto dei confini territoriali dei singoli Comuni, le condotte mediche, veterinarie e ostetriche, indicando nominativamente le Frazioni e anche i singoli isolati periferici che faranno parte di ogni singola condotta sanitaria: scompariranno così i Consorzi Sanitari che attualmente non possono rendere, per ragioni varie e complesse, quello che sarebbe a desiderarsi in considerazione della spesa che esigono.

Catalogare le Condotte in due Classi:

Condotte di I^a Classe (le meno disagiate) con un dato stipendio;

Condotte di II^a Classe (più disagiate) con uno stipendio superiore;

4) Lo Stato si assuma l'onere degli onorari dovuti al Segretario Comunale, che giuridicamente non dipende già più ora dalle Amministrazioni Comunali, essendo funzionario dello Stato, dipendente direttamente dallo Stato ma... pagato dal Comune: scomparirà così quella caotica interpretazione sugli onorari e sulle indennità varie dovuti al Segretario, interpretazione che ogni Amministrazione vorrebbe applicare secondo propri criteri e che, per bene che vada al Segretario, procastina nel tempo: scomparirà così anche la recente norma, non lusinghiera per i Segretari, di subordinare la loro assegnazione a un Comune al parere favorevole da esprimersi dall'Amministrazione Comunale interessata;

5) Lo Stato ritolga ai Comuni i 9/10 dell'Imposta Generale Entrata ed esoneri i Comuni dal pagamento dei contributi dovuti sul Bilancio Comunale allo Stato, alla Provincia, e ad altri Enti non Comunali; non conceda per nessuna ragione alcun contributo di integrazione e obblighi i Comuni a pareggiare il Bilancio colle sole loro risorse riducendo draconianamente le spese, specie quelle per lavori pubblici, vietando anche la contrazione di Mutui se non in casi eccezionalissimi;

6) Lo Stato incrementi il reddito terriero creando e sovvenzionando, ove se ne riscontri la necessità e la convenienza, Consorzi e Cooperative di Produzione e di Lavoro: sarà così posto un freno al preoccupante esodo dalla montagna verso la città di tutte le migliori braccia dei nostri montanari, e i Comuni, quando il reddito degli abitanti avrà raggiunto il livello necessario per un umano tenore medio di vita, potranno impostare i loro Bilanci su basi solide e realizzare quei lavori di interesse pubblico, che presentemente non possono fare senza inaridire le fonti stesse del reddito.

(continua) F. FERRARI

LEGGE 25 LUGLIO 1952 n. 991

Provvedimenti in favore dei territori montani

(Continuazione dal numero precedente)

CAPO III.

Delle opere di competenza dello Stato e delle opere di competenza privata.

Art. 19.

(Opere pubbliche di competenza dello Stato).

Nei comprensori di bonifica montana sono di competenza dello Stato, in quanto necessarie ai fini generali della bonifica, le opere previste dall'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dall'art. 2, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, le teleferiche, compresi i fili sbalzo, e le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile, quando siano di interesse comune al comprensorio o ad una notevole parte di esso.

E' altresì di competenza dello Stato la costruzione di cabine di trasformazione e di linee di distribuzione di energia elettrica per usi artigianali e di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali.

Sono di competenza dei privati tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica montana.

Art. 20

(Attribuzione della spesa per le opere di bonifica).

Le spese per le opere di cui all'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e allo art. 2, lettera a), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono a totale carico dello Stato.

Le spese per le altre opere di competenza statale, di cui al primo comma dell'art. 19, sono sostenute dallo Stato per l'84 per cento dell'importo complessivo, nell'Italia centro-settentrionale, escluse la regione Friuli Venezia Giulia, la Maremma toscana ed il Lazio, e per il 92 per cento in queste e nelle altre regioni dell'Italia meridionale ed insulare, nonchè nei territori o nei Comuni della provincia di Rieti e compresi nell'ex circondario di Cittaducale, e nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

Le spese per le opere pubbliche di cui al secondo comma dell'art. 19, sono a carico dello Stato per il 50 per cento, eccettuate le linee di distribuzione di energie elettrica e le cabine di trasformazione, eseguite dai Comuni e già sussidiate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Lo Stato è peraltro autorizzato ad anticipare tutta la spesa occorrente, salvo il recupero delle quote a carico dei proprietari secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, e all'art. 29 della presente legge.

Le opere di competenza dei privati usufruiscono dei concorsi e contributi previsti dall'art. 3 della presente legge.

Art. 21

(Pubblica utilità delle opere di bonifica).

Le opere pubbliche o private da eseguirsi nei territori montani, in quanto necessarie ai fini della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Quando si tratta di opere di competenza privata, il riconoscimento della loro necessità ai fini anzidetti, è fatto con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentite le competenti Camere di commercio, industria e agricoltura.

Art. 22

(Opere private di interesse comune).

Le opere di competenza privata, previste dal piano generale e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente, e dal Ministro stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

Art. 23

(Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati).

Nel caso di ritardo o inadempienza del proprietario all'obbligo di attuare le direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, ove il Ministro per l'agricoltura e per le foreste non ritenga di procedere alla espropriazione, ai sensi dell'art. 24 della presente legge, il consorzio di bonifica montana si sostituisce agli inadempienti.

Le modalità e le condizioni della sostituzione saranno stabilite con le norme di attuazione.

Art. 24

Espropriazione per inadempienza

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può far luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo, quando il proprietario non adempia agli obblighi della trasformazione e ne faccia richiesta il consorzio di bonifica montana, o, in mancanza, altro ente che si impegni ad attuare il piano offrendo adeguate garanzie.

(continua)

NOTIZIE PER L'EMIGRANTE

da « Gli italiani nel mondo »

AGEVOLAZIONI PER IL RILASCIO DEI PASSAPORTI CON PROCEDURA D'URGENZA

In base alla procedura attualmente seguita per la firma dei passaporti da parte degli emigranti, gli Uffici del lavoro, ottenuti i documenti predetti dalle Questure, li trasmettono ai rispettivi Collocatori comunali, che debbono convocare gli emigranti stessi ed avviarli al Municipio per l'apposizione della firma davanti al Sindaco.

Per ottenere un opportuno snellimento della procedura suindicata ai fini di un più sollecito espletamento delle pratiche di espatrio, a seguito delle intese intercorse fra il Ministero del Lavoro e quello dell'Interno, si è stabilito che i passaporti rilasciati agli emigranti reclutati dagli Uffici del lavoro, anzichè essere inviati ai Comuni di residenza degli interessati per la firma e l'autentica dinanzi ai Sindaci, siano trattenuti nelle Questure che hanno provveduto al rilascio, presso le quali gli espatriandi apporranno la firma e sarà effettuata la vidimazione dalle Questure stesse.

Gli Uffici del lavoro, in occasione della convocazione per l'avviamento degli emigranti presso le Commissioni straniere per la selezione sanitaria, cureranno il loro accompagnamento alla sede della locale Questura ove si procederà alla firma dei passaporti, che dovranno essere ritirati dall'incaricato dell'Ufficio stesso per le ulteriori pratiche di competenza.

Si comunica inoltre che la nota procedura d'urgenza semplificata è stata estesa anche al rilascio dei passaporti per l'espatrio dei familiari emigranti oltremare richiesti nominativamente dagli Uffici del lavoro.

Conformi disposizioni, sia per la firma dei passaporti, che per la estensione della procedura d'urgenza ai familiari, sono state impartite dal Ministero dell'Interno alle Questure della Repubblica.

IL NULLA OSTA MILITARE PER I GIOVANI IN ETA' DI LEVA

In seguito ad intese intercorse fra i Ministeri degli Affari Esteri, del Lavoro, dell'Interno e della Difesa-Esercito e Marina, è stato interessato quest'ultimo Ministero per la revisione semestrale delle classi, i cui appartenenti debbono esibire il nulla osta militare per ottenere il rilascio del passaporto con la procedura d'urgenza.

AGEVOLAZIONI PER IL TRASFERIMENTO DELLE FAMIGLIE DEI LAVORATORI ITALIANI NEL BELGIO

(I.N.M.) Il Ministero degli Esteri belga ha aderito alla richiesta italiana di ridurre da tre a due mesi la validità del permesso di lavoro prescritta per l'operaio non minatore al fine della presentazione della domanda per l'immigrazione in Belgio della propria famiglia.

Attualmente l'operaio poteva presentare la domanda per essere raggiunto dalla propria famiglia.

Attualmente l'operaio poteva presentare la domanda per essere raggiunto dalla propria famiglia tre mesi prima della scadenza del contratto di lavoro, il che non era sempre possibile date le difficoltà esistenti anche in Belgio di trovare un alloggio adeguato. La nuova disposizione concede al lavoratore un maggior margine di tempo, quindi agevola l'immigrazione nel Belgio delle famiglie dei lavoratori italiani.

L'OLANDA CHIEDE LAVORATORI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE DIGHE

Da parte del Governo olandese è pervenuta al Governo italiano la richiesta di un contingente di operai da adibire ai lavori di ricostruzione delle dighe distrutte dalle recenti alluvioni.

Come zona di reclutamento è stata prescelta quella del Polesine, dato che colà si trovano operai già addestrati in simili lavori. Gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Rovigo.

CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI AI TESSILI ITALIANI IN SVIZZERA

(I.N.M.) Dopo una lunga serie di trattative, la Legazione italiana in Berna è riuscita ad ottenere dall'Associazione padronale svizzera dei tessili la corresponsione degli assegni famigliari ai lavoratori italiani impiegati nell'industria tessile, alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui vengono concessi ai lavoratori svizzeri.

Per la massaia

Maiale al latte

Tenetela presente, questa ricetta; è molto semplice e molto spiccia e vi permetterà di fare sempre bella figura, anche quando avrete ospiti, ma vi mancherà il tempo di spignattare a lungo.

State dunque a sentire:

Prendete un bel pezzo di lombata di maiale e disossatela. Le ossa rimaste, non essendo completamente spolpate, le potrete utilizzare, cotte con le verdure, per preparare ottimi minestroni.

Legate ora la carne con dello spago perchè, cuocendo, non si deformi. Mettete in una casseruola, in cui la carne ci possa entrare quasi giusta, un bel pezzo di burro con qualche fettina di cipolla e fateli rosolare. Quando la cipolla avrà assunto un bel colore d'oro, toglietela e mettetevi la carne. Lasciate rosolare anche questa a fuoco vivo, rivoltandola da tutte le parti, quindi salatela, copritela di latte e mettete il coperchio, lasciandola cuocere molto lentamente. Quando la carne sarà cotta, il latte si sarà addensato come una crema. Togliete allora la carne, affettateia e versateci sopra la salsa. Potrete servirla con una buona purea di patate.

ZIA TERESA

I quesiti dei lettori

Z. H. - BOLZANO — *Le migliori razze suine precoci idonee alla produzione della carne sono la Large Blak, la Hampshire e la Wessex-Saddeblak. Naturalmente non basta la razza ad assicurare un buon allevamento: ci vuole anche una appropriata alimentazione.*

Consigliamo l'uso continuato della farina di erba medica in luogo della crusca. E' altresì indispensabile un complemento minerale e vitaminico: per il primo, c'è in commercio qualche ottima miscela, per il secondo orientarsi verso i preparati a base di olio di merluzzo.

E' consigliabile poi macellare ai 140 Kg.

A. W. - VERBANIA — *Sono esenti da imposta i fabbricati destinati alla abitazione dei coltivatori manuali del fondo. Per quanto la legge non stabilisca il numero dei vani esenti, è chiaro che l'ampiezza del fabbricato deve essere in relazione alla vastità del fondo.*

Se il fabbricato è sproporzionato, la parte eccedente può essere gravata da imposta.

E. G. - AQUILONIA — *Per effetto della legge 1-7-1952, numero 701, i canoni enfiteutici sono aumentati sedici volte a partire dalla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della legge medesima.*

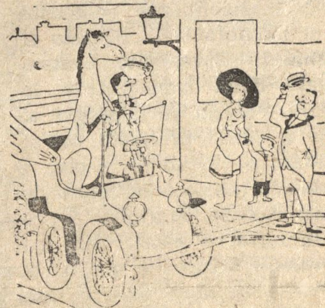
G. G. - CERES — *A quanto risulta dalla sua stessa lettera, il suo vicino non sembra abbia torto. Infatti la materia è regolata dall'Art. 913 del C. C. che si esprime così:*

"Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.

"Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, nè il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.

"Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.

PRIME AUTOMOBILI



— **Buongiorno conte Emilio, sempre previdente voi!**

NOVITÀ E CURIOSITÀ

DISTRIBUTORE MECCANICO DI LATTE

Il sistema largamente diffuso negli Stati Uniti di vendite a mezzo di macchine distributrici verrà esteso tra breve anche alla fornitura del latte.

La « Rowe Manufacturing Company » — costruttrice di distributori automatici d'ogni tipo — ha infatti perfezionato una macchina a gettone per la vendita del latte.

Con la semplice introduzione di una moneta da 22 centesimi, la nuova macchina — che ha la forma e l'altezza (metri 1,80 circa) di un grande frigorifero — « consegna » in un recipiente di cartone cerato un « quart » di latte (circa un litro), che è la misura standard delle normali bottiglie in uso negli Stati Uniti. Qualora il cliente non avesse la monetina richiesta, la macchina è in grado di restituire qualsiasi resto di ogni altra moneta metallica introdotta.

Alcuni distributori di latte sono già stati posti in funzione a New York, con pieno successo, dalla Società Municipale del latte nel quartiere di Maspeth (Long Island), la quale conta di diffonderli il più possibile mano a mano che la « Rowe » ne aumenterà la produzione.

PERCHE' BRILLANO NEL BUIO GLI OCCHI DEGLI ANIMALI?

Non si può certo dire che gli occhi degli animali brillano di luce propria. Però, se entriamo in un bosco di notte con una torcia accesa, noi vediamo brillare occhi dappertutto; piccoli scintilli di topazio ci avvertono che lì si trova un uccello nascosto fra i cespugli, raggi verdi affascinanti svelano la presenza di una volpe occulta. Ma quando noi avviciniamo la luce agli occhi dell'uomo, raramente riusciamo a cogliere un raggio. Perchè? Gli occhi degli animali, diversi da quelli dell'uomo, brillano per la stessa ragione che luccicano i bottoni riflettenti dei comuni catarifrangenti delle macchine o posti sui paracarri ai margini delle strade.

Dietro la retina di questi esploratori notturni si trova infatti, come una combinazione di specchi riflettori. Anche la debole luce della luna e delle stelle si riflette in questi specchi e si moltiplica.

CAPRE IN VATICANO

Leone XIII attribuiva non solo la sua singolare robusta longevità, ma altresì la prontezza della sua intelligenza e della sua memoria e la fortezza della sua volontà all'uso sempre fatto del latte caprino: eletto Papa introdusse un gregge di capre maltesi nei giardini vaticani. Ai tempi di Leone XIII però i caprini ammontavano in Italia ad oltre dieci milioni, mentre oggi si aggirano su circa due milioni.



Questo singolare tipo di elicottero recentemente sperimentato in U.S.A., potrà recare grandi benefici alla montagna e al montanaro.

AUTOMOBILI E CASE IN MATERIA PLASTICA

La possibilità di rinforzare le resine sintetiche con fibre di vetro, ha portato alla produzione di un nuovo materiale plastico di alta resistenza capace di reggere vittoriosamente il confronto con materiali come l'acciaio o l'alluminio, anche in quei campi in cui questi metalli erano ritenuti insostituibili.

Vedremo presto sul mercato automobili le cui carrozzerie saranno quasi completamente realizzate in resine sintetiche e fibre di vetro e che, pur essendo altrettanto robuste, saranno più elastiche, più facilmente riparabili e soprattutto più leggere ed economiche di quelle in lamiera stampata.

Tubazioni in materie plastiche rinforzata saranno largamente adoperate nelle macchine refrigeranti, negli oleodotti e in tutta l'industria chimica in genere. Anche l'agricoltura potrà usufruire di questi leggerissimi tubi che consentiranno di montare in breve tempo e con poca spesa impianti di irrigazione su vasti territori.

Secondo i più valenti tecnici in materia, la combinazione fibra di poliestere - resina di vetro, si presta anche benissimo per applicazioni edili. Intere villette facilmente spostabili e completamente realizzate con questi materiali offriranno un alloggio comodo e a buon prezzo.

La nota zootecnica

LA CAPRA NON E' UN NEMICO

Le numerose discussioni intorno all'utilità o meno dell'allevamento caprino, ritenuto da molti addirittura nocivo, non hanno più ragione di essere. Il nocciolo della questione, dell'eterna questione dei rapporti tra boschi e capre, sta nel sistema di allevamento o di miglioramento del patrimonio caprino. La maggior parte dei danni che si fanno derivare dalle capre sembrano, verosimilmente, attribuibili ai caprai o meglio a quei caprai privi di ogni senso di disciplina e di responsabilità.

Particolarmente da incoraggiare sono i piccoli allevamenti stanziali — associati talora al piccolo allevamento stanziale ovino — che, mentre riescono meno dannosi ai boschi, sono maggiormente suscettibili di miglioramento. Questo sistema di allevamento, contemperato dalla transumanza locale — forma di alpeggio simile a quello praticato nell'allevamento bovino — risolve il problema della coesistenza del bosco e della capra.

Un fatto sul quale, però, sono tutti d'accordo è quello che dimostra la capra una preziosa macchina trasformatrice dei pascoli poveri e dei foraggi scadenti in latte. Un indice evidente della specializzazione e dell'alto rendimento di questa specie di animale è dato dal rapporto fra produzione lattea e peso vivo: mentre le bovine lattifere danno una produzione che varia in media tra le sei e le otto volte il loro peso vivo, le capre danno una produzione compresa fra le 8 e le 15 volte il loro peso vivo. Se si considera poi la capacità di trasformazione degli alimenti in latte da parte, rispettivamente, della vacca e della capra, risulta pure evidente la superiorità di quest'ultima. Infatti, mentre la vacca ricava, in media, da 100 unità nutritive, circa 123 kg. di latte, la capra ne ricava circa 146 kg. A questo proposito, infine, è da osservare come la capra utilizzi pascoli e foraggi più scadenti che non la vacca e che, anzi, certi pascoli non possono essere utilizzati che dalla capra. Ancora: la quota di interessi e di ammortamento che grava sul costo di produzione del latte di capra è alquanto inferiore a quella che grava sul costo di produzione del latte vaccino.

Non a torto, dunque, la capra è stata spesso definita la «vacca del povero». In essa si possono riassumere le seguenti pregevoli qualità:

— motore per eccellenza secretivo, trasformatore alimentare a preferenza latteo per costituzione organica e per tendenza congenita,
— massima sobrietà,
— elevata elasticità,
— notevole resistenza alle malattie,
— spiccata attitudine ai parti poligemini.

Le sue varie produzioni, alcune delle quali spesso misconosciute o non valorizzate, vanno:

— dal latte (facilmente digeribile, abbondante e di elevato valore nutritivo),
— alla carne (appetita e ricercata, particolarmente quella di capretto),
— alle pelli, da concia, ed ai peli, da tessitura (resistenti e pregiati),
— al letame (secco e concentrato, a forte potere concimante).

Ma è doveroso rilevare come, finora, poco o nulla si sia fatto per il miglioramento di questa specie di animale, la quale, essendo altamente specializzata per la produzione lattea, si presta ottimamente per un proficuo lavoro di selezione funzionale a tutto vantaggio dell'allevatore.

Dr. D. GRAZIOSI
dell'Università di Torino



Anche le pecore hanno bisogno della... manicure

Elevato il contributo statale per la costruzione di pollai

Il Ministro Fanfani ha disposto che la somma da erogare per contributi statali nelle costruzioni e nelle attrezzature di pollai razionali, situati nei territori montani, venga elevata, a seconda delle necessità delle singole provincie. La decisione sulla misura dell'aumento verrà presa dai singoli Ispettorati provinciali, i quali non potranno però superare il 75% dell'importo totale assegnato alla rispettiva provincia e dovranno tenere presente che metà della somma destinata a tali contributi sia utilizzata a beneficio di piccoli agricoltori e di coltivatori diretti.

Tale disposizione viene a modificare il disposto della circolare 2 agosto 1952 n. 53890 concernente il programma di incremento avicolo nei territori montani e con la quale venne fra l'altro disposto che la spesa relativa all'erogazione di sussidi per costruzione e attrezzatura di pollai razionali, venisse limitata al solo 25% della somma assegnata a ciascuna provincia. Infatti da parte di numerosi Ispettorati provinciali erano state rivolte al Ministero dell'Agricoltura insistenti richieste intese ad ottenere la autorizzazione di destinare la massima parte dello stanziamento per la costruzione e la attrezzatura dei pollai, riservando invece un'aliquota, non inferiore comunque al 25% della somma assegnata ad ogni Ispettorato, alle iniziative della diffusione del pollame selezionato. E ciò anche in considerazione del fatto che la distribuzione del materiale avicolo di pregio ha incontrato, nel decorso esercizio, notevoli difficoltà, a causa della limitata disponibilità di soggetti aventi i richiesti requisiti di produttività e di sanità.

«Se è importante fare delle strade, dei rimboschimenti, delle piantagioni, ecc., è molto più importante cercare di mettere gli uomini in condizione di creare da loro una economia viva e potente».

(Dalla relazione sulla legge per la montagna del sen. Giuseppe Medici)

Occorrono aiuti per i montanari ternani

E' stato tenuto a Terni un convegno dei Sindaci della Provincia per discutere i problemi della montagna.

Sono stati richiesti: sviluppo della rete stradale ed anche, nel caso della Valnerina, del tronco ferroviario Ferentillo-Santanatolia; costruzione di impianti irrigui locali, di linee elettriche, di acquedotti, di impianti telefonici e telegrafici; una politica fiscale equa per i montanari che tenga conto della loro estrema povertà. Ciò dovrebbe significare complete esenzioni fiscali per tutti i proprietari di terre che non raggiungono le 5000 lire di imponibile ad ettaro, secondo l'accertamento.

—oOo—

Vietata la pesca nel lago della Maddalena

La Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 corr. reca il seguente comunicato del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste:

Nel Lago della Maddalena, sito nel Comune di Argentera (Cuneo), la pesca, comunque esercitata, è vietata fino a nuova disposizione.

Il Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria provvederà ad apporre lungo le rive del suddetto lago dei cartelli ben visibili portanti la scritta **«Zona di protezione - Divieto di pesca»**.

Detto Consorzio provvederà inoltre, nel modo che riterrà meglio adatto a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Assicurazione contro gli infortuni per addetti ad abbattimento di piante

Si ricorda agli agricoltori che in caso di assunzione, per abbattimento piante, di un numero di operài agricoli superiore ai cinque, si rende obbligatoria per i medesimi l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, come dipendenti da aziende industriali.

PER LA COSTITUZIONE di nuove foreste demaniali

3500 ettari di terreno da rimboschire sono stati acquistati dallo Stato con una spesa di 225 milioni, per la costituzione di nuove foreste demaniali in base alla Legge sulla montagna. La Commissione Censuaria Centrale ha compiuto l'elenco definitivo dei comuni riconosciuti «montani»: sono in tutto 3213.

GIUSEPPE MARCHETTI
Direttore responsabile
Tip. Provera - Novara